

REGOLAMENTO
concernente

Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) di seguito denominata "legge provinciale".

Art. 2

Funzioni

1. I soggetti previsti dall'articolo 106, commi 2 e 3, della legge provinciale assicurano lo svolgimento delle funzioni individuate dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale e, in costante coordinamento e collaborazione con il corpo forestale provinciale e secondo le modalità e le forme definite da questo regolamento, concorrono allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 106, comma 6, lettera c), della legge provinciale, attraverso l'impiego dei custodi forestali da essi dipendenti.

2. I custodi forestali svolgono, nell'ambito del proprio profilo professionale, in particolare i seguenti compiti:

- a) acquisiscono dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla toponomastica, nonché alla viabilità e ai confini amministrativi e di proprietà dei soggetti previsti dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale;
- b) provvedono alla vigilanza e alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale e delle attrezzature ad essi pertinenti, concorrendo, nei limiti delle proprie competenze professionali, all'esecuzione delle attività necessarie alla loro gestione in particolare nei seguenti casi:
 - 1) operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani di gestione forestale aziendale e per le indagini e gli studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali;
 - 2) operazioni di assegno, vendita, consegna, utilizzazione e collaudo dei lotti boschivi e delle parti di legna conseguenti all'esercizio dell'uso civico da parte degli aventi diritto;
 - 3) sorveglianza sullo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio dei boschi e dei pascoli;

- c) curano la puntuale registrazione dei prodotti boschivi assegnati sulle proprietà degli enti e procedono alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione è effettuata secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri per la vendita e l'utilizzo dei prodotti legnosi approvato dall'ente proprietario e comunque nel rispetto delle condizioni individuate dalla legge provinciale;
- d) forniscono assistenza per i lavori volti alla conservazione e al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale e ricadenti nell'ambito territoriale di competenza; in particolare:
 - 1) svolgono le attività di pronto intervento per la salvaguardia delle infrastrutture e delle attrezzature;
 - 2) provvedono al mantenimento della segnetura della confinazione della proprietà degli enti;
- e) vigilano sull'osservanza delle norme contrattuali e del relativo capitolato da parte dei conduttori delle malghe;
- f) vigilano sull'osservanza delle norme che regolano l'esercizio degli usi civici da parte degli aventi diritto;
- g) svolgono, nei limiti delle proprie competenze professionali, attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati, a sostegno del piano di sviluppo rurale e in funzione delle certificazioni di ecosostenibilità e della promozione, anche culturale, della foresta e dei prodotti e servizi da questa assicurati;
- h) prevengono, accertano e segnalano tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;
- i) segnalano tempestivamente al proprietario del bene, al rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia o alla comunità nei casi previsti dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, nonché al comune amministrativo competente e alla stazione forestale territorialmente competente, ogni elemento rilevato nel corso dello svolgimento della propria attività che possa determinare pregiudizio per i patrimoni silvo – pastorali oppure produrre conseguenze negative per la tutela dell'ambiente o per la sicurezza della popolazioni.

3. Nell'ambito del concorso alla vigilanza e del coordinamento con l'attività del corpo forestale provinciale previsti dal comma 1, i custodi forestali provvedono, in particolare:

- a) alla vigilanza sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e dei relativi provvedimenti esecutivi in materia di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette, di tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- b) alla gestione e alla conservazione del patrimonio faunistico ed ittico, con particolare riguardo ai censimenti e ai monitoraggi;
- c) agli interventi di controllo e di monitoraggio, anche tramite rilievi pluviometrici, sullo stato dei boschi, dei territori silvo – pastorali e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, anche ai fini della tempestiva segnalazione, della prevenzione e del pronto intervento in caso di necessità e, in coordinamento con la protezione civile, agli interventi di emergenza nel settore forestale e delle sistemazioni idrauliche e forestali.

4. A seguito di specifica previsione nella convenzione di custodia o nell'accordo previsto all'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, al custode forestale competente per zona di vigilanza può essere affidato il compito di dare esecuzione alle ordinanze sindacali nei limiti delle proprie competenze, se ciò è compatibile con lo svolgimento dei compiti propri del servizio di custodia forestale, nonché di assicurare il controllo su opere ed infrastrutture civili comunali, quali acquedotti e viabilità, al fine di segnalare tempestivamente l'insorgere di problemi gestionali.

5. Qualora il custode forestale sia impiegato, nei limiti delle proprie competenze professionali, nelle attività di assistenza tecnica previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale, a favore di soggetti privati, comunica al rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, gli elementi necessari per quantificare la consistenza dell'intervento, ai fini della richiesta al privato del rimborso delle spese sostenute per il servizio offerto.

Art. 3

Zone di vigilanza

1. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e dell'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, individua con propria deliberazione i territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale con riferimento agli ambiti amministrativi nei quali ricadono i beni dei soggetti previsti dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale e li suddivide in zone di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) i confini amministrativi dei comuni e delle comunità, nonché i confini delle proprietà dei comuni, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e degli altri soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale;
- b) gli ambiti territoriali di competenza delle stazioni forestali e degli uffici distrettuali forestali;
- c) l'entità della superficie a bosco e di quella a pascolo;
- d) il numero di comuni, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e degli altri soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale;
- e) il numero delle associazioni e i terreni conferiti per la gestione associata, secondo quanto previsto dall'articolo 59 della legge provinciale;
- f) il numero dei residenti e degli aventi diritto d'uso civico nonché le presenze turistiche;
- g) l'entità della ripresa forestale annua dei territori boschivi.

2. Le singole zone di vigilanza sono individuate dai seguenti elementi:

- a) il numero d'ordine;
- b) i comuni catastali che, in tutto o in parte, vi sono compresi;
- c) l'estensione della superficie.

3. La suddivisione in zone di vigilanza può essere modificata, ai sensi del comma 1, in particolare per favorire l'adeguamento a nuove situazioni organizzative e gestionali o permettere che il servizio di custodia forestale sia realizzato dalle

comunità secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale.

Art. 4

Contingente di custodi forestali

1. Il contingente di custodi forestali è proporzionato alle esigenze del territorio e non è comunque inferiore ad un custode forestale ogni 3500 ettari di superficie silvo pastorale, pubblica e privata, fatte salve situazioni particolari, adeguatamente motivate sulla base dei parametri previsti dall'articolo 3, comma 1, stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di suddivisione dei territori in zone di vigilanza ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5

Zone di custodia

1. La convenzione sottoscritta dai soggetti previsti dall'articolo 106, commi 2 e 3, della legge provinciale può prevedere di suddividere la zona di vigilanza in zone di custodia, cui assegnare un custode forestale.

2. Le zone di custodia sono individuate in base ai criteri per l'individuazione delle zone di vigilanza stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) e con particolare riguardo ai confini amministrativi dei comuni e ai confini delle aree di proprietà degli altri soggetti, tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale.

3. Il custode forestale garantisce in ogni caso il proprio servizio nell'ambito dell'intera zona di vigilanza di competenza.

Art. 6

Definizione del programma di attività del servizio di custodia

1. Ai fini del coordinamento con il corpo forestale previsto dall'articolo 2, comma 1, il programma generale di attività del servizio di custodia è concordato annualmente dal direttore dell'ufficio distrettuale forestale e dal rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti dall'articolo 106, comma 3, in occasione delle riunioni organizzate ai sensi dell'articolo 101 della legge provinciale, alla luce di un'analisi a consuntivo di quanto realizzato in precedenza e delle esigenze reciprocamente rappresentate.

2. In coerenza con il programma generale di attività, i comandanti delle stazioni forestali competenti per zona di vigilanza e il rappresentante previsto al comma 1, o un custode forestale dallo stesso delegato, approvano un piano operativo del servizio di custodia forestale in occasione di riunioni periodiche di norma settimanali, svolte di norma alla presenza dei custodi forestali. Nel caso dell'ambito territoriale della Magnifica Comunità di Fiemme, il piano operativo, di norma con cadenza mensile, è approvato per quanto di competenza della Provincia autonoma di Trento, dal direttore dell'ufficio distrettuale forestale competente.

3. Il piano operativo del servizio di custodia forestale tiene conto dell'effettiva disponibilità del personale, delle necessità tecniche, delle priorità di intervento e programmazione generale del servizio di custodia forestale per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale, oltre che delle esigenze di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività del corpo

forestale provinciale, con particolare riferimento all'attività di interesse pubblico nel settore ambientale e in quello della protezione civile.

Art. 7

Attuazione del piano operativo del servizio di custodia forestale

1. Il piano operativo previsto dall'articolo 6 è attuato mediante piani di lavoro comunicati dal rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti all'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, ai custodi forestali della zona di vigilanza.

2. Le attività giornaliere e periodiche svolte da ciascun custode forestale sono annotate in un apposito registro di servizio, anche elettronico, secondo le modalità e le forme stabilite dalla convenzione di custodia o dall'accordo previsto all'articolo 106, comma 3, della legge provinciale. Il registro di servizio e i piani di lavoro previsti dal comma 1, conservati presso il soggetto da cui dipende il custode forestale, possono essere visionati dalla stazione forestale competente per territorio.

Art. 8

Servizio fuori zona di vigilanza

1. Il custode forestale può essere chiamato ad esercitare le proprie funzioni al di fuori della propria zona di vigilanza a seguito di richiesta motivata formulata dal corpo forestale provinciale o dal rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, sul cui territorio deve essere prestata l'attività. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione positiva del soggetto da cui dipende il custode forestale. Nel caso di utilizzo fuori dalla zona di vigilanza, il custode forestale segue le direttive appositamente impartite dai soggetti richiedenti.

Art. 9

Tessera di riconoscimento, uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali.

1. Al custode forestale è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste una tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento è personale, attesta l'appartenenza al servizio di custodia forestale e le qualifiche attribuite dalla legge e deve essere portata dal custode forestale nello svolgimento dell'attività di servizio. La tessera è valida per cinque anni, salvo rinnovo, ed è soggetta a sostituzione in caso di smarrimento o di deterioramento. All'atto della cessazione dal servizio la tessera è restituita alla Provincia tramite la struttura provinciale competente in materia di foreste.

2. Il custode forestale è tenuto in servizio a utilizzare le uniformi, gli equipaggiamenti e le attrezzature speciali dati in uso, col divieto di impiegarli al di fuori del servizio.

Art. 10

Formazione professionale

1. Al fine di assicurare il mantenimento di un elevato livello di professionalità, i soggetti aderenti alla convenzione di custodia o all'accordo previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, con il supporto tecnico del Consorzio dei comuni trentini e della struttura provinciale competente in materia di foreste, organizzano appositi corsi di formazione per consentire un continuo aggiornamento dei custodi forestali.

2. I custodi forestali sono ammessi ai corsi organizzati dalla Provincia per il personale appartenente al corpo forestale provinciale, attinenti per materia alle funzioni del servizio di custodia forestale e alle attività di vigilanza di interesse pubblico nel settore ambientale e della protezione civile, su richiesta dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia o all'accordo previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, e previa verifica della disponibilità dei posti.

3. La Provincia può definire specifiche forme di raccordo per la programmazione e la realizzazione di iniziative formative comuni per il personale del corpo forestale provinciale e per quello del servizio di custodia forestale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Cessazione dell'applicazione

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessa di applicarsi:

- a) la legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva);
- b) la legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale).

2. Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 106, comma 8, della legge provinciale, approvata successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni provinciali:

- a) il capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
- b) l'articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;
- c) l'articolo 20 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- d) l'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.